



N° PAP-00352-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/04/2022 al 26/04/2022

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LAURINO

Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40/2022 del 07/04/2022

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica

Il giorno 07/04/2022 alle ore 17:00, in Tito e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

GRAZIANO SCAVONE
FABIO LAURINO
DORA FIGLIUOLO
MICHELE IUMMATI
FABIO LAURINO
GIUSEPPINA ANNA LAURINO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede: GRAZIANO SCAVONE - Sindaco

Verificato il numero legale, GRAZIANO SCAVONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali" **ha introdotto**, al fine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, **la possibilità per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e per le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità**, nel rispetto di **criteri di trasparenza e tracciabilità** previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'[articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

- che alla data del 31.03.2022 è cessata la dichiarazione dello stato d'emergenza, prorogato sino a tale data dal DL n. 221 del 24.12.2021;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione ha posto le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei medesimi principi contenuti nell'articolo 73 citato (trasparenza e tracciabilità);

Preso atto che lo stesso Ministero dell'Interno, con parere del 10 novembre 2020, ha affermato, in sostanza, che *le sedute degli organi di governo in videoconferenza sono una riproposizione virtuale delle riunioni stesse tenute in presenza e che il regolamento per il funzionamento può contemplare "in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza"*.

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità telematica nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza e tracciabilità;

Visti e richiamati:

- [l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990](#): "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";

- [l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990](#): "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";

- [il d.lgs. n. 82 del 2005](#) (Codice dell'amministrazione digitale) e in particolare: [l'art. 7 comma 1](#) laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili."; [l'art. 12 comma 1](#) ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo."; l'art. 41 comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis."; l'art. 45, comma 1 secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";"

Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente, definire disposizioni che consentano in via ordinaria lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale con modalità telematica con possibilità dei singoli componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un disciplinare che regoli le sedute di Giunta Comunale in modalità telematica da remoto;

Ritenuto pertanto:

- di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali della Giunta Comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;
- di dover promuovere all'interno dell'Ente lo svolgimento delle attività collegiali degli organi amministrativi avvalendosi degli strumenti telematici e in videoconferenza;

Visto il documento allegato contenente le disposizioni di cui sopra (**Allegato n. 1**);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Ritenuto, in particolare, necessario prevedere modalità di collegamento da remoto che consentano:

- al Segretario Comunale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto, così da percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Visto lo Statuto comunale, relativamente alle disposizioni relative al funzionamento della Giunta comunale;

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente la nomina, la composizione e la competenza della Giunta comunale;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica,

Dato atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile.

A voti unanimi favorevoli resi ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1) **Di approvare** il disciplinare recante disposizioni in ordine al funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);

2) **Di demandare** ai singoli Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione del disciplinare e di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità previste l'attuazione della presente deliberazione;

3) **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

4) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del DLgs.267/00 stante l'evidente urgenza di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE
IN MODALITA' TELEMATICA**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente atto regola lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza in modalità telematica con collegamento da remoto, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 82/2005.
2. Il presente disciplinare potrà essere modificato in relazione alla variazione della normativa di riferimento e all'esperienza maturata nell'utilizzo del supporto tecnico fornito per la gestione della seduta in videoconferenza, o all'eventuale implementazione di nuove funzioni del supporto medesimo.

Art. 2 – Prerogative e garanzie

1. La scelta di effettuare o meno in modalità telematica le sedute della Giunta Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco.
2. La forma telematica delle sedute di Giunta Comunale, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, contempla la possibilità che tutti i partecipanti, compreso il Segretario Comunale, possano intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato informatico, con l'utilizzo di webcam e microfono, e con strumenti messi a disposizione, di norma, direttamente dagli interessati (ad es. personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
3. La seduta è valida in videoconferenza anche in sedi diverse dal Comune; pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
4. In caso di svolgimento di sedute in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal presente disciplinare, nonché la protezione dei dati personali.
5. I sistemi informatici adottati per le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i componenti l'Assise che partecipano con collegamento in videoconferenza.
6. Il Sindaco, all'inizio della seduta o previamente, informa gli Assessori sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza, così come per i quorum deliberativi da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale.

2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza tra cui l'utilizzo di chat con videochiamata in simultanea o di altri programmi reperibili in rete o forniti direttamente dall'Amministrazione.

3. La presentazione di eventuali documenti potrà essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida ed aperta con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti. Il tempo di inizio della seduta è attestato in tale momento.

5. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in modalità telematica;
- a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;

6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assise, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa, interrotta e/o rinviata.

7. Qualora nel corso della votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 4 - Verbali

1. I verbali delle adunanze danno atto della circostanza che la seduta si svolge in videoconferenza e di coloro che vi partecipano in tale modalità, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare è pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune ed è trasmesso agli Assessori Comunali, per doverosa conoscenza, ed al Segretario Generale e a tutti i Responsabili di Area per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Documento di Consultazione



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica

Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Tito, 07/04/2022

Documento di Consultazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
GRAZIANO SCAVONE

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 11/04/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/04/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 40/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Tito, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.